

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Disciplina dei servizi
- Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Articolo 4 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio
- Articolo 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

CAPO III: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 7 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 08 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 09 - Contenuti del bando di concorso
- Articolo 10 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 11 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza
- Articolo 12 - Rilascio delle autorizzazioni

CAPO V: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 13 - Trasferibilità' per atto tra vivi
- Articolo 14 - Trasferibilità' per causa di morte del titolare

CAPO VI: COLLABORAZIONE FAMILIARE

- Articolo 15 - Collaborazione familiare

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

- Articolo 16 - Obblighi dei conducenti
- Articolo 17 - Diritti dei conducenti
- Articolo 18 - Divieti per i conducenti
- Articolo 19 - Responsabilità' del titolare

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Articolo 20 - Caratteristiche dei veicoli
- Articolo 21 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
- Articolo 22 - Sostituzione del veicolo
- Articolo 23 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap
- Articolo 24 – Tariffe

CAPO IX: VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 25 - Vigilanza
- Articolo 26 - Sanzioni
- Articolo 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 28 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione
- Articolo 29 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
- Articolo 30 - Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 31 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Umbria.

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale o in aree appositamente individuate.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art. 5.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art.6
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente regolamento.
3. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 3, art. 7 della Legge 21/92, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo
 - d) fotocopie documenti d'identità dei facenti parti dell'organismo collettivo a cui si conferisce.
6. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposita annotazione mediante appendice sull'autorizzazione.
7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo entro 30 giorni dalla stessa.

Articolo 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente Responsabile A.D. Trasporti, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 7;
- d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- e) avere la rimessa nel territorio comunale. La stessa dovrà essere registrata come sede primaria o secondaria alla CCIAA. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
- f) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
- g) eventuali titoli di preferenza dettati da questa Amministrazione previsti nel bando;
- i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;

2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 7 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 06.09.11 n. 159 (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente, l'autorizzazione di noleggio con conducente eventualmente posseduta;
- g) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- h) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- i) che non sia stata sospesa la patente di guida.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV : MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per titoli e esame.

2. Il bando indetto dal momento in cui si rende disponibile una o più autorizzazioni, la Giunta Comunale, entro 90 giorni indice il concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, ed è pubblicato sul bollettino della Regione Umbria.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

5. La graduatoria, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora vengano riconsegnate o revocate le autorizzazioni assegnate;

6. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 7 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 09 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
- c) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) elencazione della prova orale o scritta;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso
- g) indicazione del termine per la presentazione delle domande

Articolo 10 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.

La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnico con funzioni di presidente e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale e due rappresentanti di categoria del settore di autonoleggio proposti dall'associazioni di categoria presenti sul territorio laddove esistenti.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

3. La Commissione è convocata dal Presidente.

4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. La Commissione fissa la data della prova orale o scritta che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata.

Articolo 11 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza, materie d'esame

Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a) La conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola punti 1 per ogni attestato.
- b) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 a semestre.
- c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico punti 0,5 a semestre.
- d) In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più giovane d'età.
- e) La eventuale conoscenza delle lingue straniere può essere attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute.

La prova orale o scritta verterà sui seguenti argomenti:

- a) Conoscenza del presente regolamento;
- b) Conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
- c) Conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico del comune e della provincia;
- d) Conoscenza del Codice della Strada

Articolo 12 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede al rilascio delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 20, assegnando loro un termine di 15 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma d),e),i).

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore il termine di assegnazione può essere prorogato fino a 30 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

CAPO V : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

- sia divenuto permanentemente inabile o idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.

Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro dodici mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

5. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.

In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.

7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 6 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.7, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui agli Art.ti 20 e 22 del presente regolamento.

Articolo 14 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti e ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente del decesso del titolare entro un anno dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.

b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri designando un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 1 anno dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VI : COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 15 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;

b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;

e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione rilasciata.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni e annotato come sopraindicato.

CAPO VII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 16 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione;
 - d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - e) essere ordinato e curato nella persona;
 - f) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - l) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche della Prefettura relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.
 - n) stazionare con la vettura all'interno della rimessa o su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale nei posteggi individuati con apposita segnaletica.
 - o) compilare il "foglio di servizio" come previsto dall'art. 11 della Legge n. 21/92.
 - p) effettuare le prenotazioni di trasporto esclusivamente presso la rimessa.
 - q) esporre il logo contenente il numero dell'autorizzazione secondo le disposizioni di cui all'art. 20, lettera g) del presente Regolamento

Articolo 17 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

Articolo 18 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - b) trasportare i propri animali;
 - c) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - d) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.

Articolo 19 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 20- Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
 - g) targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Articolo 21 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 20 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede a rilasciare autorizzazione con la variazione intervenuta.

Articolo 23 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 24 - Tariffe

1. Le tariffe per il servizio è direttamente concordata tra l'utenza ed il vettore. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

CAPO IX : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 25 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia municipale.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 26 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 , art.lo 3
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per tutte le violazioni a norme comportamentali a ad adempimenti amministrativi nel servizio di noleggio con conducente da € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00.

Articolo 28 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
 - a) fino ad avvenuta sostituzione del titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al

competente Ufficio Comunale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;

b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento;

c) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;

d) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due o più violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;

2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

4. Resta salvo quanto previsto in materia di sospensione dell'autorizzazione previsto dall'art. 11 bis della Legge 21/92

Articolo 29 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;

b) nei casi indicati nel comma 1 del precedente art. 27 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 30 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro dello stesso nei seguenti casi:

a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 6 del presente regolamento;

b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 7 del presente regolamento;

c) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

d) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 12 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato articolo.

e) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

f) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;

g) sopravvenuta irreperibilità del titolare a seguito di verifica per mesi 6.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 31 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.